

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025**

**137/2025/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE, PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (2026-2029). MODIFICHE ALLA ROTG 6PRT E AL RAST**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1334<sup>a</sup> riunione dell'1 aprile 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva (UE) 2024/1778);
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (di seguito: regolamento (UE) 2017/1938);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (CE) 715/2009 e (UE) 2017/1938 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (di seguito: regolamento (UE) 2022/1032);
- il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 inserendo capitoli dedicati al piano *REPowerEU*;

- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1787);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 1 aprile 2022, n. 138;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 20 luglio 2022, n. 287;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 31 marzo 2023;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 28 marzo 2024;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di giugno 2024, trasmesso alla Commissione Europea, come pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato a s.m.i. (TISG);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A e s.m.i. (RTSG 5PRS) e Allegato B e s.m.i. (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A e il relativo Allegato A (Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2022, 75/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 337/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 379/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 589/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RQTG 6PRT).
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 18/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 129/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 336/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 336/2024/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 339/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 339/2024/R/COM);
- deliberazione 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- deliberazione 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito deliberazione 130/2025/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 340/2024/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 342/2024/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 novembre 2024, 473/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 473/2024/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva (UE) 2024/1788, all’articolo 33, stabilisce che gli Stati membri possano applicare, in relazione alla regolazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio del gas, sia il regime di accesso regolato sia il regime di accesso negoziato, e definisce, all’articolo 39, il quadro di obblighi e responsabilità in capo all’impresa di stoccaggio del gas;
- il regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, dispone misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e solidarietà e coordinamento tra gli Stati Membri in risposta a crisi di approvvigionamento di gas, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell’approvvigionamento;
- il regolamento (UE) 2024/1787 stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione, con l’obiettivo finale di ridurle, e stabilisce le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza in merito alle emissioni di metano; il regolamento si applica anche allo stoccaggio sotterraneo del gas;
- il regolamento (UE) 2024/1789 prevede che siano stabilite norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli stoccaggi del gas naturale, che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e contribuire alla flessibilità del sistema energetico;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; il medesimo comma prevede inoltre che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- l'articolo 2, comma 12, della legge 481/95, prevede che l'Autorità:
  - a) controlli le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (lettera c));
  - b) stabilisca ed aggiorni le tariffe "in relazione all'andamento del mercato" e "in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse" (lettera e));
  - c) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa (lettere g) e h));
- il decreto legislativo 164/00 prevede che l'Autorità determini le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi degli esercenti l'attività di stoccaggio (articolo 12, comma 7);
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo da incentivare gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3);
- l'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico (attualmente, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), siano individuate, tra le altre, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
- il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato prioritariamente alle esigenze dei clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG e alla RQSG 5PRS;
- con la deliberazione 75/2022/R/GAS, l’Autorità ha adottato i criteri per la revisione infra-periodo dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS (*X-factor*), disponendo le relative modifiche alla RTSG 5PRS;
- con la deliberazione 335/2024/R/GAS, di approvazione dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativi al 2025, l’Autorità ha tra l’altro previsto una correzione straordinaria della variazione del deflatore per il servizio di stoccaggio gas, coerente con l’approccio previsto per tenere conto della rettifica dei dati dell’Istat per i servizi soggetti a regolazione ROSS dall’anno 2024, al fine di tener conto della revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022;
- con la medesima deliberazione 335/2024/R/GAS l’Autorità ha avviato approfondimenti in relazione ai consistenti investimenti programmati per l’attività di stoccaggio, prevedendo che, in esito a tali approfondimenti, sia valutata l’introduzione di specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento;
- con la deliberazione 336/2024/R/GAS l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (di seguito: 6PRS), decorrente dal 1° gennaio 2026;
- con il documento per la consultazione 473/2024/R/GAS l’Autorità ha illustrato gli orientamenti per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il 6PRS.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL – 2024-2027), disponendo il posticipo, al periodo di regolazione successivo, delle valutazioni relative all’applicazione dell’approccio ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl; successivamente, con la deliberazione 253/2024/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per l’anno 2025, l’Autorità ha allineato ai criteri ROSS il trattamento dell’inflazione ai fini dell’aggiornamento dei costi di capitale e operativi del servizio di rigassificazione;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri applicativi ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia

elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* e *ex post*) dei tassi di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;

- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento dei parametri rilevanti ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale soggetti a revisione per il sub-periodo 2025-2027 ai sensi del TIWACC, e dei criteri di determinazione del parametro  $\beta^{asset}$ , definendolo, per il servizio di stoccaggio, pari a 0,506, confermando il previgente differenziale rispetto al servizio di trasporto (+0,122), come definito in esito alla revisione straordinaria dei parametri  $\beta^{asset}$  disposta al termine del 2021 con deliberazione 614/2021/R/COM;
- con la deliberazione 589/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio per il sesto periodo di regolazione 2024 – 2027 (RQTG 6PRT), prevedendo tra l'altro una modifica degli obblighi di rilevazione e comunicazione in materia di emissioni di gas naturale;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 339/2024/R/COM e in esito al documento per la consultazione 340/2024/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel documento per la consultazione 473/2024/R/GAS l'Autorità ha illustrato gli orientamenti in merito ai criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il 6PRS;
- in relazione ai criteri di regolazione tariffaria, in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, l'Autorità ha prospettato in particolare di:
  - a) ridurre la durata del periodo regolatorio in coerenza con quella degli altri servizi infrastrutturali energetici che, ai sensi dell'articolo 3 del TIROSS, è pari a 4 anni;
  - b) allineare il trattamento delle partite inflattive ai criteri ROSS;
  - c) introdurre un meccanismo di incentivazione dell'efficienza dei costi di investimento attraverso lo *sharing* dei risparmi eventualmente conseguiti e un riconoscimento dei costi nei limiti dei costi stimati *ex ante*;
  - d) definire i criteri di rivalutazione dei costi di capitale sulla base degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione 339/2024/R/COM;
  - e) definire il parametro  $\beta^{asset}$  sulla base degli esiti del procedimento di revisione dei relativi criteri di determinazione, in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 614/2021/R/COM;

- f) in coerenza con le disposizioni del TIROSS, considerare le dismissioni effettuate nell'anno *t-1* (sulla base dei dati di preconsuntivo) riferite agli incrementi patrimoniali riconosciuti con un *lag* regolatorio di un anno;
- g) introdurre una nuova categoria di cespiti con vita utile inferiore a quella di pozzi e condotte per interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio e allungamento vita utile degli *asset* che non ne comportino la sostituzione o il rifacimento;
- h) allineare ai criteri ROSS le voci di costo operativo escluse dal riconoscimento tariffario e le modalità di attivazione del parametro *Y*;
- i) superare il meccanismo potenziato di incentivazione, che prevede la facoltà per l'impresa di stoccaggio di trattenere una maggiore quota di gettito derivante dall'offerta dei servizi di stoccaggio di breve termine, a fronte della riduzione della quota di ricavo soggetta a garanzia tramite fattore di copertura;
- j) con riferimento alle nuove imprese di stoccaggio, coerentemente a quanto previsto per il servizio di rigassificazione del Gnl, prevedere un meccanismo di efficientamento dei costi operativi nei primi anni di esercizio, attraverso la simmetrica ripartizione tra impresa e sistema delle efficienze (o inefficienze) conseguite dall'impresa rispetto al costo operativo stimato, prevedendo la rideterminazione *ex post* della voce di ricavo a copertura di tali costi;
- k) superare il meccanismo di conguaglio su livello ricavi di riferimento dell'anno successivo, introducendo un meccanismo compensazione degli scostamenti con Cassa attraverso il fattore copertura dei ricavi;
- in relazione ai criteri di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio, in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, l'Autorità ha prospettato in particolare:
  - a) in tema di sicurezza del servizio, il rafforzamento delle previsioni in materia di dispersioni ed emissioni di gas attraverso l'introduzione di obblighi aggiuntivi, quali la rilevazione e la comunicazione dei volumi di gas, la rilevazione e la comunicazione del numero degli eventi o di sorgenti che danno luogo a emissioni di gas, e la pubblicazione della metodologia utilizzata per la stima delle emissioni;
  - b) in tema di continuità del servizio, il superamento del meccanismo di penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, e l'introduzione di obblighi informativi in relazione al confronto tra prestazioni di erogazione o di iniezione complessivamente disponibili agli utenti e quelle delle curve prestazionali individuate con decreto ministeriale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le osservazioni in risposta al documento per la consultazione 473/2024/R/GAS hanno riguardato in particolare i seguenti temi:
  - a) il meccanismo di incentivazione dell'efficienza dei costi di investimento;
  - b) il trattamento delle immobilizzazioni in corso;

- c) il nuovo cespite per gli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte;
  - d) la definizione del livello del parametro  $\beta_{asset}$ ;
  - e) la soglia di materialità per l'attivazione del parametro  $Y$  e la richiesta di introduzione dell'istituto dello  $Z$ -factor di cui all'articolo 40 del TIROSS;
  - f) il meccanismo di conguaglio dei costi derivanti dai titoli ETS;
  - g) la possibilità di presentare in sede di proposta tariffaria un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino;
  - h) gli obblighi informativi in tema di sicurezza;
  - i) l'implementazione del regolamento (UE) 2024/1787;
  - j) il superamento delle penalità per mancato rispetto obblighi contrattuali;
  - k) l'introduzione di un meccanismo di premi-penalità, anche per promuovere una maggiore attenzione alla *customer satisfaction*;
- le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 473/2024/R/GAS sono rese disponibili sul sito *internet* dell'Autorità.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sono emersi degli errori materiali nella RQTG 6PRT, in relazione agli obblighi di comunicazione delle emissioni da ventato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- sulla base delle argomentazioni riportate in dettaglio nella relazione tecnica motivazionale allegata al presente provvedimento (Allegato C), con specifico riferimento agli elementi innovativi rispetto al 5PRS proposti nel documento per la consultazione 473/2024/R/GAS, sia opportuno definire i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il sesto periodo di regolazione, approvando la RTSG 6PRS e la RQSG, prevedendo di:
  - a) confermare l'allineamento della regolazione del 6PRS con i criteri generali di riconoscimento dei costi di cui al TIROSS, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti:
    - i. durata del periodo di regolazione;
    - ii. trattamento delle partite inflattive;
    - iii. voci di costo operativo escluse dal riconoscimento;
    - iv. modalità di attivazione del parametro  $Y$ ;
    - v. *lag* temporale nel riconoscimento dei costi di capitale;
    - vi. dismissioni;
  - b) introdurre un meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti e, tenuto conto delle osservazioni pervenute, prevedere un meccanismo simmetrico di premi-penalità, prevedendone un'implementazione graduale per gli anni 2026 e 2027, e introducendo un potenziamento dello stesso in caso di contenimento

- della stima dei costi in fase di progettazione e autorizzazione, nonché la possibilità di *reopener* della stima di costo di riferimento;
- c) utilizzare l'Indice di rivalutazione dei costi di capitale così come approvato dalla deliberazione 130/2025/R/COM;
  - d) confermare il valore del parametro  $\beta^{asset}$ , pari a 0,506, definito con deliberazione 513/2024/R/COM, a cui si rimanda per le relative motivazioni;
  - e) introdurre un nuovo cespite della durata di 20 anni per l'ammortamento di interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte;
  - f) confermare i criteri di riconoscimento degli oneri relativi ai titoli ETS, e prevedendo che i relativi conguagli siano compensati con Cassa e non a valere sul livello dei ricavi dell'anno  $t+2$ ;
  - g) con riferimento alle nuove imprese o ai nuovi siti di stoccaggio, introdurre un meccanismo di efficientamento dei costi operativi nei primi anni di esercizio, attraverso la simmetrica ripartizione tra impresa e sistema delle efficienze (o inefficienze) conseguite dall'impresa rispetto alla stima di costo operativo;
  - h) superare il meccanismo di conguaglio dei ricavi di riferimento a valere sul livello ricavi di riferimento dell'anno successivo introducendo un meccanismo compensazione degli scostamenti con Cassa;
  - i) con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza del servizio, rafforzare gli obblighi informativi su dispersioni ed emissioni;
  - j) allineare gli obblighi relativi alla periodicità di ispezione non invasiva delle *flow line* di collegamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787;
  - k) confermare il meccanismo di penalità per mancato rispetto obblighi contrattuali già vigente nel 5PRS;
- disporre modifiche al RAST coerenti con la RTSG 6PRS.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- allegare al presente provvedimento una relazione tecnica che integri le motivazioni delle disposizioni approvate dalla presente deliberazione (Allegato C), con particolare riferimento agli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 473/2024/R/GAS, alle osservazioni pervenute in esito a tale consultazione e alle valutazioni sulle decisioni finali dell'Autorità;
- in un'ottica di transizione verso i nuovi criteri di regolazione:
  - a. il meccanismo di compensazione con Cassa dello scostamento del livello dei ricavi di riferimento di cui all'Articolo 15 della RTSG 6PRS è applicato anche con riferimento all'anno 2025;
  - b. il meccanismo di compensazione con Cassa dei conguagli derivanti dagli oneri relativi ai titoli ETS di cui al comma 10.5 della RTSG 6PRS è applicato anche con riferimento alle competenze degli anni 2024 e 2025;
- con riferimento al meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti di cui all'articolo 4 della RTSG 6PRS, valutare, nel corso del periodo regolatorio, l'opportunità di procedere ad una più dettagliata classificazione delle casistiche che

danno accesso al meccanismo di *reopener* e all'individuazione di eventuali casistiche in base alle quali il *reopener* non è possibile;

- disporre una modifica alla RQTG 6PRT, con la finalità di rettificare le modalità di comunicazione delle informazioni sulle emissioni da ventato assicurando coerenza con i medesimi obblighi di cui alla regolazione della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il 6PRS

### **DELIBERA**

1. di approvare la “Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2026-2029” (RTSG 2026-2029), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di approvare la “Regolazione della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2026-2029” (RQSG 2026-2029), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);
3. di approvare una relazione tecnica motivazionale, contenente gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 473/2024/R/GAS, le osservazioni pervenute, e le decisioni finali dell’Autorità, allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);
4. di prevedere che:
  - a. il meccanismo di compensazione con la Cassa per i servizi energetici e ambientali dello scostamento del livello dei ricavi di riferimento di cui all’Articolo 15 della RTSG 6PRS sia applicato anche con riferimento all’anno 2025;
  - b. il meccanismo di compensazione con la Cassa per i servizi energetici e ambientali dei conguagli derivanti dagli oneri relativi ai titoli ETS di cui al comma 10.5 della RTSG 6PRS sia applicato anche con riferimento alle competenze degli anni 2024 e 2025;
5. di apportare le seguenti modifiche al RAST:
  - a) al comma 1.1, lettera x), le parole “per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, approvata con deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS” sono sostituite dalle parole “*pro tempore* vigente”;
  - b) al comma 1.1, lettera y), le parole “l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità dell’3 agosto 2018, 575/2017/R/gas, come successivamente modificato e integrato, contenente la regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e sue modifiche ed integrazioni” sono sostituite da “è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale *pro tempore* vigente”;
  - c) al comma 5.2, le parole “dell’articolo 16” sono eliminate;
  - d) al comma 21.2, le parole “all’articolo 1, comma 1, della” sono sostituite con “alla” ogni volta che ricorrono;
  - e) al comma 22.1, lettera a), le parole “all’articolo 1, comma 1, della” sono sostituite con “alla”;

- f) al comma 24.4 le parole “all’articolo 9 della” sono sostituite con “alla”;
  - g) al comma 24.5 le parole “al comma 9.1 della” sono sostituiti con “alla” e le parole “dell’articolo 15” sono eliminate;
  - h) al comma 29.3, la lettera b) è soppressa;
  - i) il comma 29.8 è soppresso;
6. di apportare la seguente modifica alla RQTG 6PRT:  
all’articolo 15, comma 7, dopo le parole “emissioni fuggitive”, le parole “, pneumatiche e da ventato di cui al comma 14.8, lettere a), b) e c)” sono sostituite con le parole: “e pneumatiche di cui al comma 14.8, lettere a) e b); con riferimento alle emissioni da ventato di cui al comma 14.8, lettera c), l’impresa di trasporto comunica il volume complessivo di gas naturale rilasciato in atmosfera (espresso in Smc), il volume riconducibile a ciascuna tipologia di sorgente e il numero delle sorgenti.”;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
8. di pubblicare il presente provvedimento e la RQTG 6PRT e il RAST, come modificati ai sensi del presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*